

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA**

Così composta:

dr. Edoardo Cofano Presidente Rel.

dr. Oronzo De Masi Consigliere

dr. Benedetta Orsetta Thellung Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. *Omissis* del ruolo generale per gli contenziosi dell'anno 2008, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 21/10/2014 e vertente tra

CLIENTE

APPELLANTE

e

BANCA

APPELLATA

Oggetto; contratti di intermediazione mobiliare

Conclusioni per CLIENTE:

"Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis,

1. In via principale dichiarare la nullità, con ogni conseguenza restitutoria, delle operazioni di acquisto datate 20 maggio 2000, 24 maggio 2000, 22 giugno 2000 aventi ad oggetto gli strumenti finanziari e delle operazioni datate 3 luglio 2000 e 11 settembre 2000 aventi ad oggetto le obbligazioni;

2. Sempre in via principale accertare la responsabilità della convenuta e condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore o quantificati nella misura complessiva di euro 300,000,00 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'onorevole Tribunale adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi;

3. Sempre in via principale si chiede la corresponsione di un ulteriore importo per il lucro cessante, da quantificare con le modalità di cui in narrativa.

4. In via istruttoria si chiede ammettersi CTU per la quantificazione del pregiudizio economico occorso alla signora CLIENTE".

Conclusioni per BANCA:

"Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione disattesa:

1. In rito:

Dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'appello interposto dalla CLIENTE per i motivi esposti in narrativa con ogni conseguenza di legge; in ogni caso dichiarare l'inammissibilità della domanda di nullità

di cui al capo 1) delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello per i motivi esposti in narrativa con ogni conseguenza di legge.

2. Nel merito:

Rigettare l'appello interposto dalla CLIENTE perché infondato sia in fatto e in diritto confermando in ogni suo capo la sentenza impugnata.

3. In via istruttoria:

Rigettare la richiesta di c.t.u. in quante inammissibile, oltre che inconferente;

si producono ed offrono in comunicazione, oltre all'atto di citazione in appello del primo grado e memorie articolo 183 comma 5^a c.p.c. di parte attrice del primo grado.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado di giudizio e con salvezza di ogni ulteriore eccezione e deduzione".

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 4 giugno 2002, successivamente integrato ai sensi dell'articolo 164 c.p.c. per ordine del Giudice, CLIENTE convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la BANCA, con la quale aveva stipulato, nel corso dell'anno 1999 un contratto di negoziazione di strumenti finanziari ed uno di gestione patrimoniale, deducendo la violazione da parte dell'istituto bancario, quale intermediario, degli obblighi sullo stesso gravanti in occasione di operazioni di investimento da essa attrice effettuate.

La CLIENTE in particolare dedusse che, nell'ambito del contratto di negoziazione, nel corso dell'anno 2000 aveva acquistato 1300 titoli della SOCIETÀ per un controvalore di lire 230 milioni e che la BANCA aveva omesso di fornirle le prescritte informazioni preventive sul titolo e che quelle successive all'acquisto, allorquando erano state da essa richieste, erano state incomplete ed intempestive e non le avevano consentito di vendere i titoli in tempo utile per ridurre le perdite, subite in conseguenza della riduzione di valore, sul mercato, dello strumento finanziario acquistato.

Affermò inoltre che nell'ambito di entrambi i rapporti aveva verificato la sussistenza di perdite dipendenti dall'acquisto di obbligazioni dello Stato argentino e di quello turco, specificando che le minusvalenze erano ammontate ad euro 81,027 con riferimento al contratto di gestione patrimoniale e ad euro 23.359,47 con riferimento al contratto di negoziazione.

Poiché il comportamento della BANCA configurava la violazione degli articoli 26, 28 e 29 del Regolamento Consob 11522 in materia di intermediari finanziari, l'attrice chiese la società fosse condannata a rifonderle il danno subito in conseguenza della violazione degli obblighi informativi, danno quantificato in complessivi euro 300.000, comprensivo del lucro cessante in conseguenza del mancato ricorso ad altri investimenti.

Nel costituirsi in giudizio la BANCA convenuta dedusse che la CLIENTE si era rifiutata fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, sulla propensione al rischio e sugli obiettivi degli investimenti al momento di concludere il contratto di negoziazione, mentre, con riferimento a quello di gestione patrimoniale, aveva indicato un grado di rischio "alto", del tutto compatibile con le successive operazioni effettuate.

Tenuto conto di queste indicazioni e del cospicuo importo che la cliente aveva messo a disposizione per l'esecuzione degli investimenti richiesti - circa £ 3.230.000.000 con riferimento al contratto di negoziazione £ 825.000.000 in relazione al contratto di gestione patrimoniale – la società, convenuta esclude la configurabilità di qualsiasi violazione di obblighi informativi da parte sua, segnalando, tra l'altro, con riferimento alle obbligazioni della SOCIETÀ, che il default della emittente si era verificato solo nell'aprile

2001, vale a dire in epoca successiva alle date dei quattro acquisti, l'ultimo dei quali eseguito nel dicembre dell'anno 2000.

Nel corso del giudizio venne scosso il teste DIPENDENTE BANCA, che aveva seguito le operazioni di investimento della CLIENTE.

Con sentenza 5139/2007, depositata il 14 marzo 2007, il Tribunale di Roma respinse le domande dell'attrice, condannata a rifondere le spese di lite in favore della banca.

In particolare il Giudice di primo grado affermò che dalla documentazione prodotta risultava smentito l'assunto della CLIENTE di avere sempre manifestato al personale della BANCA l'asserita scarsa propensione al rischio ed obiettivi di investimento meramente conservativi e segnalò come, al contrario, l'alta propensione al rischio dichiarata nel documento depositato dalla banca avesse trovato conferma nella circostanza secondo la quale con riferimento al contratto di negoziazione la cliente avesse messo a disposizione del soggetto intermediario una somma ben superiore rispetto a quella "conferita" nell'ambito del contratto di gestione patrimoniale.

Il Tribunale rilevò il difetto di allegazione che caratterizzava l'atto introduttivo del giudizio, con l'unica eccezione delle obbligazioni turche e della SOCIETÀ, non avendo l'attrice neanche indicato gli investimenti in relazione ai quali la BANCA avrebbe omesso di fornire le dovute informazioni, né specificato gli investimenti che sarebbero stati "troppo rischiosi" e come tali oggetto della domanda di risarcimento del danno.

Il formarsi di una minusvalenza di euro 23359 in relazione al conto di negoziazione, aggiungeva il Giudice di primo grado, non era sufficiente a giustificare la richiesta di risarcimento del danno, dovendosi altresì tener conto che nel corso di questo rapporto, iniziato nell'agosto 1999 e concluso nel 2002, la CLIENTE aveva conseguito cospicue plusvalenze, laddove in occasione dei due titoli oggetto di specifica censura l'attrice non aveva smentito l'assunto della banca in ordine alle rilevanti cedole incassate e che la decisione di vendere titoli prima della loro naturale scadenza era stata una autonoma scelta della cliente.

Quanto all'assunto dell'attrice concernente la mancanza di un ordine di acquisto dalla stessa sottoscritto con riferimento alle prime tre operazioni che avevano riguardato titoli emessi dalla SOCIETÀ, il Tribunale affermò che dalla documentazione depositata risultava che tali ordini fossero stati effettuati telefonicamente, come emergeva dai relativi documenti sottoscritti dal DIPENDENTE BANCA il quale peraltro, nella propria deposizione, aveva confermato che ogni scelta di investimento era sempre stata concordata con la CLIENTE.

Avverso tale sentenza, non notificata, la CLIENTE ha proposto appello con citazione notificata il 9 aprile 2008.

L'appellata BANCA, nel frattempo trasformata in S.p.a., si è costituita nel grado eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 342 c.p.c., nonché la novità della domanda diretta alla declaratoria di nullità dei primi tre acquisti delle obbligazioni della società statunitense.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravarne.

All'udienza del 21 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'appellante ha articolato tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto che la decisione sarebbe errata con riferimento alla ritenuta assenza di responsabilità della BANCA e per non avere il Tribunale ravvisato l'inadempimento, da parte di quest'ultima, dell'onere probatorio che sulla stessa gravava con riferimento agli obblighi informativi ai quali era tenuta, in ordine sia alla raccolta dei dati della propria cliente (art. 26 Regolamento Consob) sia a quelli, concernenti le caratteristiche dei titoli, che avrebbe dovuto fornire ad essa appellante, ai sensi dell'articolo 28 dello stesso Regolamento, essendo "fuori discussione" la sussistenza, nella specie, del rapporto di causalità tra detto omissioni e il danno da essa appellante subito (p.12 e ss. cit. in appello).

La BANCA, quale intermediaria, avrebbe dovuto tener conto di tutte le informazioni in suo possesso in ordine alla situazione della propria cliente, anche qualora la stessa si fosse rifiutata di fornirle al momento la conclusione del contratto; se tale valutazione fosse stata correttamente eseguita avrebbe dovuto constatare che le operazioni consigliate alla CLIENTE dovevano ritenersi non adeguate in relazione alla propensione al rischio ed agli obiettivi di investimento rivolti essenzialmente alla conservazione del capitale (p. 20).

Con il secondo motivo è stata censurata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui era stata segnalata la genericità delle doglianze formulate nell'originario atto di citazione, nel quale, in relazione al contratto di gestione, era stato eccepito come le operazioni poste in essere dalla banca nell'ambito di tale servizio non solo risultano essere inadeguate, ma, addirittura, difficilmente comprensibili se raffrontate con la propensione al rischio ed agli obiettivi di investimento della signora CLIENTE (p.22), mentre, con riferimento al contratto di negoziazione, era stato messo in evidenza come la BANCA non avendo uno specifico obbligo di "monitorare" gli investimenti dei clienti sarebbe stata tenuta a rendere l'attrice tempestivamente ridotta di tutte le circostanze sopravvenute astrattamente idonee a compromettere i suoi interessi patrimoniali (p.24), laddove l'odierna appellata aveva invece fornito documentazione insufficiente a rispondere alle richieste in proposito avanzate.

In particolare, con riferimento ai titoli emessi dalla SOCIETÀ, la BANCA avrebbe dovuto attivarsi «al fine di tutelare gli interessi economici della cliente, fornendo tempestivamente tutte le informazioni necessarie al fine di consentire le opportune manovre volte a minimizzare le perdite (p.25).

La violazione dei doveri di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all'articolo 21 TUF, in quanto espressioni dell'esigenza di tutela del risparmiatore, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere configurabile la nullità di ordine generale di cui all'articolo 1418 comma 1 c.c., e, comunque, costituiva un profilo di inadempimento ed alla responsabilità risarcitoria di cui all'articolo 1218 c.c.

Con il terzo motivo di impugnazione, concernente le operazioni di acquisto delle obbligazioni statunitensi più volte richiamate, l'appellante ha dedotto che ai sensi dell'art. 60 comma 2 del Regolamento la BANCA, in presenza di ordini telefonici, avrebbe dovuto registrarli su nastro magnetico, ed ha contestato che dal tenore dell'originario atto di citazione potesse desumersi il riconoscimento da parte sua dell'effettiva sussistenza di ordini di acquisto in relazione alle prime tre operazioni.

Dal canto suo la BANCA appellata ha dedotto preliminarmente per un verso l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'obbligo di specificità previsto dall'articolo 342 del codice di rito, in quanto l'appellante si sarebbe limitata a reiterare le tesi esposte in primo grado, senza articolare specifiche censure alla motivazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma, e, comunque, la novità - e quindi - della domanda di nullità dei tre ordini di acquisto, non contenuta nell'originaria citazione ed introdotta solo nelle memorie di cui all'articolo 183 c.p.c..

La prima eccezione risulta fondata solo nella misura in cui attiene agli investimenti di cui al contratto di gestione patrimoniale, e, con riferimento al contratto di negoziazione, ad operazioni diverse da quelle di acquisto delle obbligazioni emesse dalla Turchia e dei titoli della SOCIETÀ.

Sentenza, Corte di Appello di Roma, Pres. – Rel. Cofano, 30.04.2015, n. 2693

Non può che essere sul punto condivisa l'affermazione del Tribunale in ordine ai difetti di allegazione contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, ravvisabile peraltro anche nella citazione in appello, per quanto attiene alla mancata indicazione delle stesse operazioni di investimento contestate, omissione che evidentemente rende del tutto irrilevante l'eventuale inosservanza da parte dell'intermediario dei propri obblighi informativi, non essendo identificabile l'oggetto di tale obbligo, in tesi rimasto inadempito, e quindi indeterminabile il presunto danno subito dalla CLIENTE.

Rileva piuttosto la Corte come, anche in questo grado, gli unici investimenti effettivamente censurati siano quelli concernenti le due obbligazioni sopra richiamate, in relazione ai quali i motivi risultano specificamente articolati.

I vizi afferenti le prime tre operazioni di acquisto delle obbligazioni emesse dalla società statunitense avevano d'altra parte già costituito oggetto di rilievi contenuti nell'originario atto di citazione, di guisa che il profilo di nullità aveva solo integrato l'originaria domanda, che come tale è stata d'altra parte esaminata dal Tribunale.

Anche la seconda eccezione è quindi infondata.

Nel merito i tre motivi di impugnazione, che per l'intrinseca connessione che li caratterizza debbono essere esaminati congiuntamente, evo privi di fondamento.

Gran parte dell'atto di impugnazione risulta dedicata alla ricostruzione delle peculiari caratteristiche della normativa in materia di investimenti mobiliari effettuati tramite l'intervento di un soggetto intermediario abilitato, e le tesi esposte dall'appellante sono senz'altro condivisibili nella parte in cui è stata evidenziata la particolare importanza che, nella disciplina di settore, assume l'effettivo adempimento da parte della banca dei propri oneri informativi, attivi e passivi, al fine di raggiungere lo scopo di consentire all'investitore una informazione completa sulla base della quale allocare le proprie disponibilità finanziarie.

Tuttavia, con riferimento a questi aspetti della disciplina di settore non possono essere condivise, in relazione al contratto di negoziazione anche, per i motivi sopra esposti circa i limiti entro i quali il gravame deve ritenersi ammissibile, esattissime l'odierno *thema decidendum* - due affermazioni contenute nella citazione in appello, concernenti rispettivamente la forma degli ordini di acquisto e la sussistenza di persistenti oneri informativi in epoca successiva alla conclusione delle operazioni richieste dalla CLIENTE.

Quanto alla prima non può che ribadirsi, sulla scorta della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 18039/2012; 28432/2011; 384/201), che gli ordini di acquisto non sono vincolati ad una specifica forma, e specificamente a quella scritta, ai fini della loro validità, laddove le prescrizioni previste dalla normativa, ed in particolare dalla disposizione di cui all'articolo 40 più volte richiamato Regolamento, non attengono alla validità, ma solo la prova dei singoli ordinativi emanati dalla CLIENTE.

Escluso quindi che i primi tre ordini di acquisti siano nulli per difetto di forma scritta, non può neanche dubitarsi che essi corrispondessero ad effettive disposizioni impartite per telefono dalla CLIENTE, pur in assenza della registrazione delle relative comunicazioni su nastro magnetico, atteso che essi sono stati confermati dal teste DIPENDENTE BANCA, e che i relativi documenti sono stati sottoscritti dalla CLIENTE "per ricevuta", laddove, se essi non fossero stati corrispondenti a conformi istruzioni ricevute dal dipendente della Banca, avrebbero dato luogo ad immediate contestazioni della CLIENTE, laddove ne è stata messa in discussione la veridicità solo dopo che l'odierna appellante aveva constatato che la banca, costituendosi in giudizio, non aveva depositato i nastri magnetici contenenti le relative registrazioni.

Per quanto si riferisce alla insussistenza, nei contratti di negoziazione, di oneri informativi da parte dell'intermediario successivi all'acquisto, la circostanza è stata espressamente riconosciuta dall'odierna appellante già nel corso del giudizio di primo grado, di guisa che i rilievi contenuti nell'atto di appello non possono essere condivisi nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di un persistente obbligo di "monitoraggio" da parte della BANCA, dovendo piuttosto essere esaminati nell'ambito della complessiva condotta tenuta dalla BANCA con riferimento a specifiche richieste di informazioni che, in ordine all'andamento dei titoli della SOCIETÀ, sarebbero state inutilmente avanzate dalla odierna appellante, che avrebbe ricevuto risposte vaghe ed insoddisfacenti, come tali configuranti non già un inadempimento della specifica normativa di settore, ma piuttosto la violazione del generale principio di buona fede gravante sul soggetto intermediario.

Tuttavia l'appellante, secondo la quale avrebbe richiesto inutilmente chiarimenti in ordine ai titoli della SOCIETÀ solo dopo il tracollo del loro valore di mercato, non ha neanche allegato i motivi per i quali in ogni caso più esaurienti notizie avrebbe potuto diminuire il pregiudizio, che deve ritenersi al contrario interamente verificatosi già nell'aprile 2001.

Fatta questa premessa, va rilevato come il limite dell'atto di gravame consista nella applicazione dei principi di ordine generale alla concreta fattispecie.

Le argomentazioni illustrate dalla CLIENTE al fine di pervenire al riconoscimento di una responsabilità della Banca intermediaria possono essere sintetizzate nei seguenti assunti:

- 1) la BANCA sarebbe stata inadempiente nel valutare la situazione particolare della CLIENTE con riferimento a propensione al rischio ed obiettivi dell'investimento, in quanto dagli elementi in suo possesso avrebbe dovuto desumere obiettivi di mera conservazione del capitale investito ed un profilo di rischio non elevato;
- 2) se avesse correttamente valutato gli elementi in suo possesso, nei termini sopra esposti, la BANCA sarebbe dovuta pervenire ad una valutazione di non adeguatezza delle operazioni di acquisto richieste dalla odierna appellante e si sarebbe quindi dovuta astenere dal darvi corso, in assenza di una richiesta scritta o pervenuta telefonicamente e registrata su nastro magnetico, così come previsto dall'articolo 29 del regolamento 11522/1998;
- 3) la BANCA in ogni caso non aveva dimostrato di avere correttamente informato la propria cliente circa le caratteristiche dell'investimento che si accingeva ad intraprendere, in particolare per quanto si riferisce al suo elevato grado di rischio;
- 4) non poteva dubitarsi, alla luce degli elementi della concreta fattispecie, in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità tra la violazione degli obblighi informativi ed il danno patito dalla CLIENTE in conseguenza delle minusvalenze verificatesi in relazione all'acquisto di obbligazioni dello Stato turco o della società statunitense.

La prima deduzione dell'appellante, concernente dunque la propria situazione soggettiva della quale l'odierna appellante non avrebbe tenuto conto, è smentita, in primo luogo, dal modulo sottoscritto dalla CLIENTE con riferimento al contratto di gestione patrimoniale, nel quale l'obiettivo della gestione risultava finalizzato a conseguire in un periodo di medio/lungo termine un adeguato ritorno finanziario sfruttando le opportunità offerte dai mercati obbligazionari ed azionari bilanciando elementi di pura redditività ad elementi di rivalutabilità dei corsi obbligazionari, azionari e dei cambi.

Il profilo di rischio della gestione è alto (doc. n.1 allegato al fascicolo di I grado della banca).

In assenza di alcun elemento di segno diverso - che la CLIENTE non ha dimostrato né chiesto di provare - risulta smentita la lesi, sostenuta nel presente giudizio, di un obiettivo meramente conservativo e di un basso profilo di rischio.

D'altra parte la CLIENTE aveva destinato agli Investimenti da eseguire utilizzando il contratto di negoziazione una somma assai rilevante, superiore ai 3 miliardi di lire, di guisa che anche sotto questo profilo l'investimento in parola non risultava inadeguato rispetto alle proprie caratteristiche soggettive.

Escluso quindi che l'acquisto delle obbligazioni turche e di quelle emesse dalla SOCIETÀ potesse ritenersi inadeguato dando luogo al divieto della BANCA di dar corso alle operazioni in mancanza di un ordine scritto o, se inviato telefonicamente, registrato su nastro magnetico, può in linea generale e di puro diritto condividersi l'affermazione dell'appellante secondo la quale la banca non aveva comunque dimostrato di avere fornito le informazioni in suo possesso, o che darebbe stata comunque tenuta ad acquisire, concernenti i titoli che essa aveva chiesto di acquistare.

Ciò posto, va comunque rilevato come la CLIENTE non abbia neanche allegato quale sarebbe stata la minusvalenza subita al momento nel quale, il 19 dicembre 2000, aveva venduto le obbligazioni dello Stato turco, dalle quali, secondo la banca, sarebbe invece derivata una plusvalenza della cliente.

Giova rilevare sul punto come, mentre per le obbligazioni emesse dalla SOCIETÀ l'originaria attrice avesse indicato precisi termini dai quali derivava il proprio pregiudizio, nessun riferimento è stato invece dalla stessa riferito per quanto si riferisce a tali obbligazioni estere, essendosi la parte limitata ad indicare l'ammontare delle perdite complessivamente verificatesi nell'ambito del contratto di gestione patrimoniale e, rispettivamente, di quello di negoziazione.

Atteso che, quindi, la valutazione della Corte non può che essere limitata alle operazioni che avevano visto ad oggetto l'acquisto delle obbligazioni statunitensi, va osservato che dalla mancata dimostrazione, da parte del soggetto intermediario, dell'adempimento dei propri obblighi informativi, non può derivare l'automatico riconoscimento di una sua responsabilità a titolo risarcitorio, gravando come è noto sull'investitore l'onere di provare, sia pure facendo eventualmente ricorso a criteri presuntivi, il rapporto di causalità tra tale violazione e il pregiudizio patrimoniale subito, consistente in particolare nella circostanza secondo la quale, qualora correttamente informata delle caratteristiche delle obbligazioni emesse dalla società americana, si sarebbe astenuta dall'acquistarle, allocando altrove i propri risparmi (cfr. sul punto C. Appello Milano sent. 3594/2014 nei sito IL CASO).

Nessun elemento in proposito è stato addotto dall'odierna appellante, dovendosi al contrario rilevare, dalla documentazione depositata, che la CLIENTE aveva effettuato altre operazioni di analogo grado di rischio.

In particolare dall'ordine di vendita impartito il 19 dicembre 2000 (all. n. 17 fascicolo della società convenuta) emerge che in quella data l'appellante risultava intestataria anche di un cospicuo numero di obbligazioni brasiliane ed argentine, nonché di obbligazioni di altra società, tutte caratterizzate da un elevato elemento di rischio, di guisa che appare del tutto ragionevole presumere che la CLIENTE avrebbe richiesto l'acquisto delle obbligazioni in parola anche qualora fosse stata destinataria di una corretta informazione, essendo le obbligazioni della società statunitense coerenti con i propri obiettivi di investimento ed il dichiarato profilo di rischio.

Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla condanna delle spese del grado, che debbono essere liquidate secondo i criteri e le tabelle di cui al DM 55/2014, essendosi l'attività defensionale protrattasi dopo l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale.

La liquidazione ammonta quindi ad € 13.560,00 (dei quali € 4.180,00 per la fase di studio ed € . 6.950,00 per quella decisoria) essendo applicabile, alla stregua della domanda articolata dall'appellante, lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, oltre accessori.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CLIENTE avverso la sentenza xxx/2007 del Tribunale di Roma, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellante CLIENTE a rifondere, in favore dell'appellata BANCA le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 13.560,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e c.p.a.

Così deciso in camera di consiglio del 14/4/2015.

Depositato il 30/04/2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*